



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **734/2021** promossa da:

COMUNE DI ZEME (c.f. 83001790183) elettivamente domiciliato in Casale Monferrato presso lo studio dell'avv., Enrico Degna, che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce dell'atto di citazione il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

PARTE ATTRICE

contro

C.L.I.R. CONSORZIO LOMELLINO INCENERIMENTO RIFIUTI S.P.A.
(cf. 83001860184) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flavio Crea in Pavia, via Don G. Ubicini n. 8rappresentata e difesa dagli Avvocati Flavio Crea e Sara Scinaldi, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti

PARTE CONVENUTA





Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come da udienza dell'8.7.2021 svoltasi in forma scritta e fogli trasmessi in via telematica e, segnatamente:

per parte attrice Comune di Zeme *“Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare preso atto che in data 09.06.2021 l'Assemblea dei Soci CLIR spa ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società, si ritiene utile attendere la decisione dei liquidatori circa la prosecuzione o meno del giudizio stesso e a tal fine il Comune concludente preliminarmente chiede che il Giudice, previo assenso di controparte, ritenuti sussistenti giustificati motivi dipendenti dalla deliberazione assembleare sopra indicata, voglia ai sensi dell'art. 296 cpc sospendere per un periodo non superiore a tre mesi il processo fissando nel contempo l'udienza di prosecuzione in attesa della decisione degli organi della liquidazione in via preliminare e nel merito accertato che il recesso produce immediatamente i suoi effetti e che CLIR spa non ha, quindi, impugnato nelle forme e sedi competenti il recesso esercitato dal Comune di Zeme, respingere le eccezioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia del Tribunale di Pavia proposte da CLIR spa, dichiarare competente il Tribunale di Pavia sia per materia che per territorio e ciò in ragione del fatto che il giudizio ha ad oggetto la mera verifica della ritualità di tutte le modalità formali e temporali riguardanti la procedura di offerta reale del Titolo nominativo n. 48 a CLIR spa ai sensi degli artt. 1210 c.c. e segg. ed la conseguente dichiarazione dell'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio in favore del Comune di Zeme, respingere nel merito la domanda principale svolta da CLIR spa avendo il Comune di Zeme esercitato il diritto di recesso nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis c.c. e ciò a seguito dell'approvazione dello Statuto del CLIR spa avvenuto nell'Assemblea Straordinaria del 20.12.2018, in via istruttoria con riserva di indicare ulteriori istanze istruttorie nonché di produrre ulteriore documentazione nel prosieguo del giudizio. Con il favore del compenso del procuratore nonché delle spese non imponibili.”*





Per parte convenuta CLIR: *“IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE NEL RITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l’applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria ex art. 40 dello Statuto del 2017 e/o ex art. 41 del-lo Statuto del 2018 e, conseguentemente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale di Pavia. IN VIA SUBORDINATA E PRELIMINARE NEL RITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l’incompetenza per materia del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a decidere nel merito il presente contenzioso, C.L.I.R. S.p.a., sulla base delle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in atti, chiede che venga: - accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso esercitato dal Comune di Zeme, in quanto non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge; - accertata e dichiarata, conseguentemente, la legittimità del rifiuto opposto da C.L.I.R. S.p.a. alla ricezione del deposito del Titolo nominativo n. 48, in quanto non giustificato da alcun valido atto presupposto; - accertata e dichiarata l’infondatezza e/o l’invalidità della procedura di offerta reale posta in essere dal Comune di Zeme; conseguentemente, rigettata ogni domanda svolte dal Comune di Zeme. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali in corso di causa e nei termini di legge.”*

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Zeme conveniva in giudizio il Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti s.p.a (di seguito anche C.L.I.R) al fine di far accertare e dichiarare la ritualità dell’offerta reale ex art. 1209 c.c., la validità del deposito effettuato ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. c.c. a favore del creditore CLIR e, conseguentemente, la liberazione coattiva dall'obbligazione e l’illegittimità del rifiuto del creditore.

L’attore a fondamento della propria domanda deduceva che: il Comune era socio del C.L.I.R., trasformato nel 2018 in società in house providing, il cui capitale sociale era





rappresentato da n. 345.251 azioni del valore nominale di 1,00 euro ciascuna; il Comune di Zeme era titolare complessivamente di n. 4866 azioni ordinarie da 1 euro ciascuna e quindi dal valore pari a euro 4866, delle quali n. 3085 erano depositate presso la sede del Comune di Zeme ed espresse dal Titolo Nominativo n. 48 datato 30 giugno 2003 (doc. n. 1) mentre le restanti n. 1781 erano depositate presso la società CLIR spa; a seguito di approvazione del nuovo Statuto del Consorzio, il Comune aveva esercitato il diritto di recedere dallo stesso in data 18.1.2019 i sensi degli artt. 2437 e 2437 bis cod.civ previa adozione di delibera del Consiglio Comunale nonché con lettera prot. 426 del 28.01.2019 aveva provveduto ad effettuare il deposito presso la società CLIR spa del Titolo nominativo n. 48 per n.3085 azioni ordinarie (doc. n. 2) ; CLIR spa aveva rifiutato di accettare ; in data 10.12.2019 aveva presentato presso l'UNEP di Pavia Istanza di offerta reale e l'ufficiale giudiziario si era recato presso la sede del Consorzio ; a seguito di assenza del presidente o comunque del destinatario, aveva depositato l'offerta presso il Notaio; il relativo verbale di consegna era stato notificato alla Presidente del Consorzio che, tuttavia non aveva provveduto al ritiro ; la ritualità della notifica e della procedura adottata per l'offerta reale ex art. 1210 c.c. determinavano l'estinzione del debito a carico del Comune.

Si costituiva il Consorzio C.L.I.R. eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per la sussistenza di clausola arbitrale, nonché il difetto di competenza , in favore del Tribunale delle imprese, e nel merito contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: non era applicabile l'art. 2347 c.c. in quanto non era avvenuta una significativa modifica dell'oggetto sociale né erano state assunte decisioni pregiudizievoli avverso il socio; non era stato in alcun modo limitato il diritto alla circolazione delle quote;

All'esito della prima udienza, il giudice, valutata dirimente la decisione circa le eccezioni preliminari, e superflua l'assegnazione di termini, rinviava per precisazione delle conclusioni; all'udienza del 8 luglio 2021, in cui le parti precisavano le proprie conclusioni mediante deposito di note scritte e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche





Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Questione preliminare ed assorbente ai fini della risoluzione della controversia risulta essere l'eccezione preliminare di difetto di competenza (*rectius* giurisdizione) formulata da parte convenuta in ragione della sussistenza di clausola arbitrale; incidentalmente, si rileva che l'ulteriore eccezione preliminare (difetto di competenza a beneficio della Tribunale di Milano, sez. spec. Imprese) risulta logicamente e giuridicamente subordinata al riconoscimento della giurisdizione in capo al Tribunale.

In punto di fatto, questione puntualmente dedotta da parte convenuta, non contestata e debitamente documentata che lo Statuto del C.L.I.R. conteneva un'espressa clausola di riserva arbitrale in ordine alle controversie sorte e relative *latu sensu* al Consorzio.

In particolare ai sensi dell'art. 40 dello Statuto “ *Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero*”

Sul punto l'eccezione di parte attrice, circa l'inapplicabilità della clausola alla fattispecie in esame, risulta infondata.

In via preliminare, a riguardo, secondo l'orientamento interpretativo consolidato in giurisprudenza di legittimità e merito, in presenza di clausole arbitrali societarie “*un contenzioso...in materia di recesso dei soci non può che riguardare un momento di esecuzione del contratto sociale e pertanto è devoluto alla cognizione del giudice arbitrale*”, anche poiché “*la qualità di socio, nel quadro normativo applicabile "ratione*





temporis" non si perde con la mera dichiarazione di recesso, ma persiste fino alla liquidazione della quota, in quanto non può non considerarsi socio colui al quale risulta riferibile una parte del capitale sociale in relazione alla quale è titolare di diritti sociali.
“(in termini Cass 27.09.2013, n. 22303)

Il medesimo orientamento ha altresì valorizzato, ai fini della decisione sul punto, l’analisi e l’interpretazione della tipologia della clausola arbitrale stessa, nell’ambito statutario, evidenziando come formulazioni ampie e generiche, quale quella contenuta nell’art. 40 sopra riportato, comportino l’affermazione di un vero e proprio *“favor per l’arbitrato.”*(Cass. 22303/2013)

La stessa giurisprudenza di merito, ha più volte affermato il principio secondo cui la clausola arbitrale di una società che preveda la devoluzione agli arbitri per le questioni connesse al contratto sociale è estesa anche al recesso del socio dalla società (Trib. Milano, 4.11.2015 n. 12539; Trib. Firenze, 24.04.2020, n. 979 Trib. Milano, sez. XV, 13.11.2020.)

Tanto premesso in ordine all’orientamento prevalente in giurisprudenza, nella fattispecie in esame, in primo luogo, sul piano letterale, rileva la previsione generale contenuta nel citato art. 40 secondo cui la devoluzione riguarda *“Tutte”* le controversie non solo tra soci ma anche tra soci e la società; parimenti, sul piano sistematico, viene prevista un’unica eccezione (quella in cui risulta obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero), pacificamente estranea alla fattispecie in esame.

In secondo luogo, l’argomentazione secondo cui *“l’orientamento giurisprudenziale qualifica il recesso del socio come atto unilaterale recettizio con effetto immediato”* (sic comparsa conclusionale parte attrice) risulta irrilevante: al contrario, la facoltà di recedere costituisce un diritto riconosciuto in capo al singolo socio e disponibile dallo stesso e, pertanto, stante la formulazione dell’art. 40, è da ritenersi ricompreso nell’ambito di applicazione della clausola arbitrale.

In terzo luogo, risulta inconferente e infondata parimenti, la deduzione attorea secondo cui *“il giudizio impone semplicemente la verifica della correttezza del procedimento di offerta del titolo”* (sic comparsa conclusionale)





Al contrario, anche alla luce delle plurime e puntuali eccezioni di merito di parte convenuta sopra esposte, il *thema decidendum* risulta alquanto articolato, ricomprendendo la legittimità dello stesso recesso esercitato ex art. 2437 cod. civ., comma 1 lett. a) e g), dal Comune e non soltanto una verifica procedurale; a quest'ultimo proposito, risulta altresì dimostrato che, già in fase stragiudiziale, la stessa CLIR aveva risposto alla comunicazione inviata dall'ente, eccependo l'obbligatorietà *ex lege*, ai sensi del D. lgs. 175/2016 delle riforme compiute, nonché l'assenza di modifiche all'oggetto sociale, al diritto di partecipazione e voto dei soci, o di vincoli al trasferimento delle azioni; dette eccezioni risultano altresì riproposte nel presente giudizio (cfr. doc. 3parte convenuta)

In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'eccezione preliminare risulta fondata viene quindi declinata la competenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, *rectius* dell'arbitro, come individuato ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

Tale decisione preclude ogni ulteriore valutazione circa le rispettive deduzioni ed eccezioni; incidentalmente, si rileva che la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 296 c.p.c. formulata da parte attrice, risulta inammissibile in quanto, secondo le previsioni di tale articolo, la stessa deve essere formulata congiuntamente da entrambe le parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono quindi addebitate su parte attrice soccombente, ex art. 91 c.p.c.

I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause innanzi al Tribunale di valore compreso tra €1100 e €5200 (valore effettivo di causa e parametrato al valore economico delle quote) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta, e minimo per la decisionale, risultando quindi pari a € 1215,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

D'accoglie l'eccezione preliminare di parte convenuta e, per l'effetto declina la giurisdizione del Tribunale di Pavia a beneficio dell'arbitro come individuato dallo Statuto C.L.I.R.;





II) condanna altresì parte attrice Comune di Zeme (c.f. 83001790183) a rimborsare a parte convenuta Consorzio C.L.I.R. (cf. 83001860184) le spese di lite, che si liquidano €1215,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a.,

Pavia, 15 ottobre 2021

Il Giudice
Renato Cameli

Arbitrato in Italia

